Avv. Lamberto Corda
Notaio

09016 Iglesias: Via Garibaldi, 61 - Tel. 0781.256000 - Fax 0781.259040
09127 Cagliari: Via Alagon, 1 - Tel. 070.657912 - Fax 070.682262
AVV. LAMBERTO CORDA
NOTAIO

Repertorio n. 38552 Raccolta n. 23296

Verbale di Assemblea

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di settembre in Iglesias, alla via Garibaldi n. 61, alle ore diciassette e quarantacinque.

23 settembre 2021, ore 17,45

Dinanzi a me Avv. Lamberto Corda, Notaio in Cagliari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor:

- Testa Dott. Andrea, nato a Iglesias il giorno 9 giugno 1983, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, ove infra, geologo, codice fiscale TST NDR 83H09 E281E,

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società:

- "Iglesias Servizi S.r.l.", codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 03258720923, con sede legale in Iglesias, Piazza Municipio n. 1, capitale sociale euro 172.000,00,

munito dei poteri allo stesso spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è convenuto l'unico socio della predetta società, anche senza essere stato preventivamente convocato, per riunirsi in assemblea per discutere e deliberare sull'argomento di cui al seguente:

Ordine del giorno:

1) approvazione del nuovo statuto dell'Iglesias Servizi s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., contenente la modifica dell'oggetto sociale della suddetta società.

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:

- che è presente in sala l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, e precisamente il "Comune di Iglesias", con sede in Iglesias, titolare di una quota di capitale del valore nominale di euro 172.000,00 (centosettantaduemila virgola zero zero), in persona del Sindaco pro tempore signor Mauro Usai, munito dei poteri a lui spettanti ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 50 in data 20

Reg.to a Cagliari
il 28/09/2021
n. 20710
Serie 1T
euro 356,00

Depositato nel
Reg. Imprese
di CAGLIARI-ORISTANO
il 28/09/2021
n. 47003
REA n. 257749

settembre 2021;
- che, con la sua persona, nella sua qualità di amministratore unico, è presente l'organo amministrativo della Società;
- che è presente il Revisore Legale nella persona del Dottor Fabrizio Giannoni;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il presidente rappresenta i motivi che rendono opportuno l'ampliamento dell'oggetto sociale così come previsto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 50 in data 20 settembre 2021, sopra già richiamata, con l'inserimento delle nuove attività nel paragrafo 2. dell'art. 5 dello statuto, fermo ed invariato il resto del medesimo statuto.

Segue sul punto idonea discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

1) di modificare il paragrafo 2. dell'articolo 5 dello statuto sociale, così come proposto dal Presidente e approvato dal Consiglio Comunale.

Detto statuto, così modificato, previa lettura da me Notaio datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

2) di dare mandato all'amministratore unico affinchè apporti al presente atto tutte quelle modifiche aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di pubblicazione del presente atto.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo richiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e quindici.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato in fine dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.

Consta l'atto di un foglio scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime tre facciate intere e parte della quarta facciata.

F.to Andrea Testa

F.to Lamberto Corda, Notaio

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI

OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata avente come unico socio il Comune di Iglesias, corrente sotto la denominazione sociale "Iglesias Servizi S.r.l.". La società potrà far uso della denominazione abbreviata "I.S. S.r.l.".

2. La società potrà essere partecipata da altri Soci Pubblici nonché da Privati a condizione che tale partecipazione sia prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nell'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

3. La natura della Società Iglesias Servizi S.r.l. è di società in House ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i..

Art. 2 - Sede.

1. La società ha sede legale nel Comune di Iglesias all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 3 - Durata.

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 4 - Soci

1. Il Comune di Iglesias è socio unico fin dal momento della costituzione e non potrà alienare, neppure parzialmente, quote della società per tutto il periodo della sua durata, salvo la decisione dell'ingresso di nuovi soci pubblici e/o di soci privati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente Statuto.

2. La società Iglesias Servizi S.r.l. è soggetto all'indirizzo di direzione e controllo del Socio Comune di Iglesias, salvo il controllo congiunto con altre Amministrazioni Pubbliche Socie.

Art. 5 - Oggetto SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

1. La società ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d) del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i. a favore dell'Ente pubblico o degli Enti pubblici soci che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto.

2. In particolare la Società svolge attività e servizi, tra cui:

- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria:
- del verde pubblico urbano nonché degli spazi verdi, anche presso i cimiteri comunali;
- del patrimonio immobiliare comunale;
- del manto stradale nonché attività connesse ai servizi di viabilità e traffico;
- dell'impianto idrico e fognario urbano;
- degli impianti sportivi comunali e degli edifici scolasti-

ci;

- interventi di adeguamento alla normativa in materia di a battimento delle barriere architettoniche negli edifici con nali e nella pubblica via;
- gestione strutture e case di riposo per anziani ivi compr so i servizi ad essa annessi quali, lavanderie stireria, m gazzini, guardaroba, mense e cucine, ecc. ;
- attività di assistenza domiciliare in base alle propr qualifiche professionali (OSS, super OSS, infermieri, ecc sia per conto del Comune di Iglesias che per conto di alt enti pubblici e/o privati ;
- trasporto di persone, cose e merci in conto terzi ivi co preso quello mediante autobus;
- servizio di trasporto scolastico in conto terzi con aut bus superiore a 9 posti;
- altri trasporti su strada di persone in conto terzi con a tobus superiore ai 9 posti;
- noleggi speciali, escursioni, servizio di navetta ed alt trasporti occasionali in conto terzi con autobus superiore 9 posti;
- attività di vigilanza e assistenza allo scopo di tutela la sicurezza degli scolari e degli studenti all'entrata all'uscita della scuola, all'atto della discesa dal mezzo trasporto pubblico e nell'attraversamento pedonale, nonc assistenza alle mense nelle scuole elementari e medie;
- gestione mense dirette e/o indirette;
- attività di custodia e portierato in tutti i luoghi conne si alle funzioni dell'amministrazione comunale;
- gestione impianti sportivi (calcio, atletica leggera, b sket, pallavolo, baseball, ecc.);
- collaborazione alle attività e alla realizzazione delle d verse iniziative e manifestazioni, sportive e culturali, pr mosse dall'amministrazione comunale;
- attività di supporto organizzativo e logistico presso g uffici dell'amministrazione comunale;
- gestione dei parcheggi pubblici non custoditi a pagament ivi compresi quelli stagionali;
- gestione dei servizi cimiteriali;
- servizio di pulizia dei litorali di libera fruizione;
- trasporto, facchinaggio, attività logistica ed organizzat va per manifestazioni sportive, culturali e consultazioni r ferendarie ed elettorali;
- pulizia siti e stabili comunali;
- pulizia caditoie e similari;
- servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- altre attività nel rispetto del vincolo dell'art. 4, com 1, D.lgs n. 175/2016 e s.m.i..

3. Nello svolgimento della propria attività, la socie dovrà realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nell'a tuazione dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico dagli Enti pubblici Soci. La produzione ulteriore rispetto

tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Inoltre, la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è, comunque, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI - SOCI

Art. 6 - Il capitale

1. Il capitale sociale è di euro 172.000,00 (centosettantaduemila), ed è suddiviso in quote come per legge.

2. Il capitale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dei soci.

3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata sino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono essere effettuati tutti i conferimenti ammessi per legge, secondo le modalità sopra disciplinate.

4. L'assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale in ossequio al disposto degli articoli 2482, 2482-bis e 2482-ter C.C..

Art. 7 - Contributi ed altre erogazioni alla Società.

1. Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

2. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 8

1. Sono organi della Società:

a) L'Assemblea;

b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di controllo - Revisore unico o Collegio sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previ-

sti dalle norme generali in tema di società.

2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 9 - Convocazione Assemblea

1. L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis, Codice civile, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare.

3. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché in Italia mediante:

- telefax o messaggio di posta elettronica PEC o raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica o nel domicilio comunicato alla Società ed annotato nel libro soci.

Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non convocata come sopra, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i componenti l'Organo di controllo siano presenti o comunque informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

6. Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea, da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo.

7. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

8. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze o sistema di firma elettronica.

Art. 10 - Assemblee in seconda convocazione.

1. Sono ammesse le assemblee in seconda convocazione.
2. Esse sono disciplinate secondo il disposto dell'articolo 2369 del Codice civile.

Art. 11 - Rappresentanza in Assemblea.

1. Il voto di ciascun socio è computato in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.
2. Possono intervenire in Assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei soci.
3. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio, che non sia amministratore o dipendente della Società, mediante semplice delega.
4. La relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, c.1, n. 2), Codice civile. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un socio.

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
2. Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto assumerà la funzione di presidente il socio designato dalla maggioranza dei presenti.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.
4. L'Assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche fra i non soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

Art. 13 - Materie riservate alla competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli

argomenti che l'Organo amministrativo o tanti Soci che rap presentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongon alla sua approvazione. In ogni caso sono riservate alla com petenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione della Relazione Previsionale Aziendale An nuale Pluriennale e dei relativi budget;

b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti li;

c) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;

d) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e de presidente del collegio sindacale o del revisore;

e) le modificazioni del presente Statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevant modificazione dei diritti dei soci.

2. Sono inoltre riservati all'approvazione dell'Assemblea seguenti atti:

a) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'a zienda;

b) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;

c) emissione di titoli del debito;

d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servi zi e dei beni;

e) indirizzi generali inerenti l'organizzazione della So cietà e dei servizi alla stessa affidati.

3. L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo il com pimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai pre cedenti commi.

Art. 14 - Libro verbale dell'Assemblea

1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea verranno tra scritte, a cura dell'organo amministrativo, nell'apposito Li bro verbale dell'Assemblea dei Soci.

2. A sensi dell'art. 2479 c.c., le decisioni dei soci sono a dottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. La decisione con le relative menzioni e sottoscrizion potrà essere scritta direttamente sul libro delle decision dei Soci.

TITOLO V

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 15 - Nomina e composizione dell'Organo di amministrazic ne.

1. La Società è amministrata da un Organo di amministrazion che può essere Amministratore unico o Consiglio di ammini strazione. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avut riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, pu disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio d Amministrazione composto da tre o cinque membri.

2. L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio d amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.

3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'att

della nomina del Consiglio di amministrazione.

4. La nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 50 % (cinquanta) del capitale sociale; in seconda convocazione si applica il precedente art. 10.

5. Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

6. E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

7. L'Amministratore unico od il Consiglio di amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

8. L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

9. La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

10. Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Poteri dell'Organo di Amministrazione.

1. l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nei limiti degli indirizzi forniti dagli Enti Soci secondo quanto disciplinato dai successivi art. 22 e 24 del presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, cod. civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumen-

to.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio - Deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Preside: te e, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anzi: no, di solito nella sede legale della Società o in altro lu: go in Italia, con lettera raccomandata, posta elettroni: certificata o fax contenente l'indicazione degli argomen: da trattare spedita almeno cinque giorni prima della da: fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante tele gramma, fax o e-mail da inviare almeno quarantotto ore pr: ma. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvis: l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando r faccia richiesta scritta uno degli altri amministratori i carica.

2. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sc no valide con la maggioranza assoluta degli amministrator in carica.

3. Le determinazioni dell'Amministratore unico sono verbaliz zate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.

Art. 18 - Compenso dell'Organo di amministrazione

1. Il compenso annuale dell'Amministratore unico e di cia scun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilit dall'Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni.

TITOLO VI

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 19 - Nomina e composizione dell'Organo di controllo Sindaco unico o Collegio sindacale

1. L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi due supplenti, così nominato dall'Assemblea. Il Sindaco uni co ed i componenti del Collegio sindacale devono essere i: possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizi della revisione legale dei conti.

2. Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve es sere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il gene re meno rappresentato ottenga un componente di detto organo nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzion dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispet- to di tale quota.

3. Il Sindaco unico - Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

4. Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindaca- le durano in carica per non più di tre esercizi e scadono al- la data della decisione dei soci di approvazione del bilan- cio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione del Sindaco o del Collegio sindacale per scadenza del termi- ne ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

5. Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una vol- ta.

6. L'emolumento annuale del Sindaco unico o dei sindaci è stabilito in base alla misura prevista dalle tariffe profes-

sionali vigenti.

Art. 20 - Requisiti degli amministratori e dei sindaci

1. Gli Amministratori ed i componenti l'Organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.

TITOLO VII

BILANCI E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO - TITOLI DI DEBITO

Art. 21 - Il bilancio

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art. 2428, Codice civile ed a quella dell'Organo di controllo (art. 2429, Codice Civile) è presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

2. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

3. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Art. 22 - Relazione previsionale annuale

1. L'Organo amministrativo entro il 30 settembre di ciascun anno predispone ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici economici, patrimoniali e finanziari di breve lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art. 5, per ciascun servizio ed attività svolta. Fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio; il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

2. L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31/12 dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

3. L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazio-

ne di quanto stabilito nella relazione previsionale annu
motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti veri
catisi rispetto a quanto preventivato.

Art. 23 - Relazione periodica ai soci

1. L'Organo amministrativo approva periodicamente, al mas
mo semestralmente, una relazione sul generale andamento d
la gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazi
al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione
cui al precedente art. 22, nonché sulle operazioni di magg
re rilievo per dimensioni economico finanziarie o per nat
delle questioni affrontate, che il Presidente o l'Amministr
tore Unico trasmette a tutti i soci.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto eco
mico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione
chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazi
ne, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui prov
dimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'asse
blea dei soci.

3. Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 31 Ottobre tr
smette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio
chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Art. 24 - Controllo analogo

1. Gli Enti locali soci esercitano sulla Società un contro
lo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, ne
le seguenti forme e modalità:

a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art.
per la nomina dell'Organo di amministrazione da par
dell'Assemblea dei soci;

b) tramite l'approvazione della relazione previsionale
cui all'art. 22, da parte dell'Assemblea dei soci;

c) tramite l'esame ed approvazione della relazione periodi
di cui all'art. 23;

d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci
sensi dei precedenti artt. 2 e 13;

e) mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di
secuzione dei servizi affidati di cui all'art.5, effettua
in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimen
amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particola
detti disciplinari dovranno contenere regole e strumen
che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, ass
curino in concreto agli Enti soci un controllo ed una inter
zione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui prop
servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualme
te e con immediatezza le scelte gestionali e l'operativi
della medesima Società.

2. Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti so
preposte al controllo sull'attività della Società hanno d
ritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito al
gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In pa
ticolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi
parte dell'ufficio controllo interno della Società su spec

fici aspetti ed attività.

Art. 25 - Relazione sul governo societario

1. La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

2. La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 21, per la sua approvazione.

3. La Società deve provvedere all'adottamento di sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritto speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

4. Nella relazione vengono altresì illustrati specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale corredati da specifici indicatori segnaletici preventivi. Tali programmi dovranno essere presentati senza una precisa scadenza, laddove emergono situazioni di pre-crisi aziendale.

Art. 26 - Titoli di Debito

1. La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 c.c., con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art. 27 - Trasparenza e pubblicità

1. Si applica alla società la normativa statale in materia di trasparenza e pubblicità, nei limiti previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss. mm.

La società è tenuta a rispettare le ulteriori forme e modalità di pubblicazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati societari stabiliti dalla normativa statale e comunale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28 - Scioglimento

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal Codice civile, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 29 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

E' copia conforme all'originale
Cagliari, lì 14 SET 2021
UMBERTO CORDA DI P... INGEGNERI IN CAGLIARI